

LA SETTIMANA IN BREVE

| | |
|----|---|
| 02 | Notizie |
| | FISCALE |
| 02 | IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito |
| 03 | IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Effettuazione delle operazioni |
| 05 | DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) |
| | AGEVOLAZIONI |
| 06 | AGEVOLAZIONI |
| | LAVORO |
| 07 | PREVIDENZA |
| | IMMOBILI |
| 08 | AGEVOLAZIONI PRIMA CASA |
| 10 | Leggi In evidenza |

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Optional a carico dei dipendenti e ricariche elettriche presso colonnine pubbliche con card "aziendale" - Determinazione del fringe benefit (risposte a interpello 9.9.2025 n. 233 e 10.9.2025 n. 237)

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 9.9.2025 n. [233](#) e 10.9.2025 n. [237](#), ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla determinazione del *fringe benefit* relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Normativa vigente

Entrambe le risposte in commento fanno riferimento all'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR nella nuova versione, a seguito delle modifiche introdotte dall'[art. 1](#) co. 48 e 48-bis della L. 207/2024, che prevede, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit* basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione.

In particolare, la citata disposizione dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% (20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in* e 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Le risposte in commento richiamano alcuni chiarimenti forniti in passato dall'Amministrazione finanziaria, tutt'ora applicabili.

Irrelevanza dei costi sostenuti dal dipendente

Nella C.M. [326/97](#) (§ 2.3.2.1), è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce "una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle".

Ulteriori beni e servizi connessi all'uso del veicolo

Nella C.M. [326/97](#) (§ 2.3.2.1) è stato altresì chiarito che "il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente".

Somme corrisposte dal dipendente

È stato inoltre chiarito che se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, § 17.1). Diversamente, "qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'[articolo 9](#) del Tuir".

Rimborsi spese per la ricarica domestica delle auto elettriche

Tra i chiarimenti viene inoltre richiamata la risposta a interpello 25.8.2023 n. [421](#), nella quale l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro provveda al rimborso delle spese di energia elettrica sostenute dal dipendente per la ricarica effettuata, presso la propria abitazione, dell'autoveicolo concesso in uso promiscuo, detto rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto lo stesso non rientra tra i *fringe benefit* forniti dal datore di lavoro, ma costituisce un rimborso

monetario di spese sostenute dal lavoratore.

Sul punto, è stato evidenziato che *“in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente”*.

Optional a carico dei dipendenti

Sulla base dei richiamati chiarimenti, con la risposta a interpello 9.9.2025 n. [233](#), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per *optional* aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione ai sensi dell’[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI.

La citata disposizione, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione *“al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”*, va infatti riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene infatti conto:

- dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo;
- dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali *optional*.

Ricarica elettrica presso colonnine pubbliche con card “aziendale”

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. [237](#), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce *fringe benefit* tassato in capo al dipendente ai sensi dell’[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR.

In linea generale, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Viene inoltre chiarito che le somme eventualmente addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo, relative alla quota eccedente il limite chilometrico stabilito dalla società, non possono essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione. Tali somme dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.9.2025 n. 233

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2025 n. 237

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2025 - "La ricarica dell’auto elettrica con card “aziendale” non è fringe benefit" - Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2025 - "Optional di auto in uso promiscuo privi di impatto sul fringe benefit" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.

IMPOSTE INDIRECTE

IVA - Disposizioni generali - Effettuazione delle operazioni - Carte ricaricabili per l’acquisto di carburante - Buoni corrispettivo multiuso (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235)

Nella risposta a interpello 10.9.2025 n. [235](#), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un’unica stazione diservizio.

Definizione di buono-corrispettivo

In merito al caso sottoposto, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina relativa al trattamento IVA dei buoni-corrispettivo (artt. da [6-bis](#) a [6-quater](#) del DPR 633/72) introdotta dal DLgs. 29.11.2018 n. [141](#) per dare attuazione alla direttiva (UE) 27.6.2016 n. [1065](#).

Con il termine "buono-corrispettivo" si intende "uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative" ([art. 6-bis](#) del DPR 633/72).

Tipologie di buono-corrispettivo

Un buono-corrispettivo è da qualificare come:

- monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto ([art. 6-ter](#) del DPR 633/72);
- multiuso se, al momento della sua emissione, tale disciplina non è nota ([art. 6-quater](#) del DPR 633/72).

Attraverso un richiamo alla Relazione illustrativa al DLgs. [141/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che questa distinzione si basa "sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore". In particolare, nell'ipotesi di buono-corrispettivo monouso devono essere noti, al momento dell'emissione, "tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)".

Carte carburante prepagate come buoni multiuso

Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata, non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l'utilizzo della carta. Infatti, si tratta di un elemento che dipende da un fattore che varia nel tempo, ossia il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante.

Alla luce di questa osservazione, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato le carte prepagate in esame come buoni-corrispettivo multiuso. Di conseguenza, l'operazione a cui il buono dà diritto si deve considerare effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'[art. 6](#) del DPR 633/72, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo quale corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o dei servizi ([art. 6-quater](#) co. 3 del DPR 633/72).

Sono da ritenersi superate, dunque, le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. [8](#), emanata in epoca anteriore al DLgs. [141/2018](#), che avevano collegato il momento di emissione della fattura per documentare l'operazione a quello della cessione/ricarica della carta.

Modalità per recuperare l'IVA

Qualora fossero già state emesse fatture al momento della ricarica delle carte prepagate, l'IVA indebitamente versata può essere recuperata dal distributore di carburante attraverso:

- l'emissione di note di variazione in diminuzione, nel rispetto del termine di cui all'[art. 26](#) co. 3 del DPR 633/72, ossia entro un anno dall'effettuazione dell'operazione;
- oppure, ove il predetto termine sia già decorso, presentando una domanda di restituzione dell'imposta non dovuta ex [art. 30-ter](#) del DPR 633/72, tenuto conto che l'inerzia del soggetto passivo è da attribuire al legittimo affidamento riposto sulle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa pregressa.

art. 26 co. 3 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 6 bis DPR 26.10.1972 n. 633

art. 6 quater DPR 26.10.1972 n. 633

art. 6 ter DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2025 n. 235

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2025 - "Le carte prepagate per l'acquisto di carburante sono buoni multiuso" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 11.9.2025, p. 32 - "Acquisto di carburante, senza Iva la ricarica per le carte prepagate" - Abagnale A. - Santacroce B.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Buoni acquisto" - Cosentino C.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Cause di cessazione - Variazione dell'attività - Modifica del codice ATECO 2025 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 236)

Con la risposta a interpello 10.9.2025 n. [236](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il concordato preventivo biennale non cessa per una variazione solo formale del codice ATECO per effetto delle modifiche apportate alla classificazione nel 2025, anche se tale cambiamento comporta l'applicazione di un ISA diverso.

La problematica non si pone rispetto al CPB 2025-2026 poiché nei modelli REDDITI 2025 è necessario indicare il nuovo codice ATECO e applicare l'ISA relativo; di conseguenza, nell'ipotesi in cui non vi siano mutamenti sostanziali dell'attività esercitata, è garantita continuità tra codice ATECO e ISA applicato.

Cessazione per modifica dell'attività

In base all'[art. 21](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 13/2024, il CPB cessa di avere efficacia nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente; tuttavia, il concordato mantiene efficacia se la nuova attività è soggetta all'applicazione del medesimo ISA.

Una situazione particolare si è verificata nel 2025 in cui, a seguito della modifica della classificazione ATECO 2025, le attività possono aver subito un mutamento del codice identificativo, accompagnato o meno dalla modifica dell'ISA applicabile; ciò anche se l'attività non ha subito alcuna variazione sostanziale.

Nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2025, ma relative al 2024 (mod. REDDITI 2025), la nuova classificazione è già efficace, per cui l'attività deve essere indicata e l'ISA individuato sulla base dei nuovi codici, in vigore dall'1.1.2025.

Variazione ATECO 2025: effetti sul CPB 2024-2025

In risposta a una FAQ del 28.5.2025, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che, se per effetto della nuova classificazione ATECO 2025 il codice dell'attività esercitata nel 2023 è mutato solo a livello formale, la causa di cessazione del CPB per il biennio 2024-2025 non si verifica:

- sia nell'ipotesi in cui l'ISA applicabile resti il medesimo;
- sia nell'ipotesi in cui l'ISA 2025 applicabile muti rispetto a quello applicato per il periodo d'imposta precedente.

Ciò che interessa, affinché il CPB continui a mantenere i propri effetti, è che l'attività interessata dalla modifica resti invariata nella sostanza.

Variazione ATECO 2025: effetti sul CPB 2025-2026

La casistica esaminata nella risposta a interpello 10.9.2025 n. [236](#) riguarda un agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli che, per effetto della nuova classificazione, passa dal codice 45.11.02 con ISA DM09U al codice 77.51.00 con ISA EG61U. Il contribuente sta valutando l'adesione al CPB 2025-2026 e si domanda se tale variazione possa compromettere l'adesione espressa nel modello REDDITI 2025.

Nel ribadire i chiarimenti in precedenza forniti, l'Agenzia delle Entrate precisa che rispetto al CPB 2025-2026 non si pone il problema di valutare la causa di cessazione del CPB per effetto della nuova classificazione ATECO 2025, naturalmente nell'ipotesi in cui l'attività rimanga in concreto invariata. Infatti, secondo quanto chiarito dalla ris. [24/2025](#), nella dichiarazione dei redditi per il 2024 (modello REDDITI 2025), così come nelle successive per i periodi d'imposta oggetto di concordato 2025-2026, dev'essere utilizzato il "nuovo" codice ATECO 77.51.00, cui è associato l'ISA EG61U. Non si verifica quindi alcuna variazione, anche solo formale, dei codici identificativi dell'attività e dell'ISA applicabile, che rimangono costanti nei periodi 2024-2025-2026.

art. 21 co. 1 DLgs. 12.2.2024 n. 13

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2025 n. 236

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2025 - "Variazione della classificazione ATECO 2025 irrilevante per il CPB 2025-2026" - Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 11.9.2025, p. 33 - "Concordato, niente blocco se cambia l'Isa per l'Ateco" - Gavelli G. Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Agevolazioni

Agevolazioni - Bonus psicologo - Novità della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) - Risorse per gli anni 2024 e 2025 - Domande per l'anno 2025 - Presentazione (circ. INPS 11.9.2025 n. 124)

Con la circ. 11.9.2025 n. [124](#), l'INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. "Bonus psicologo" per l'anno 2025, facendo seguito al DM [10.7.2025](#) e al messaggio 11.8.2025 n. [2460](#).

Il *bonus* è stato introdotto per il solo anno 2022 dall'[art. 1-quater](#) co. 3 del DL 228/2021 e reso strutturale dall'anno 2023 dall'[art. 1](#) co. 538 della L. 197/2022.

Destinatari

I beneficiari del *bonus* psicologo sono le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000,00 euro.

Importo del bonus

Il beneficio è riconosciuto per un importo massimo di 50,00 euro per ogni seduta ed erogato fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito (per ogni beneficiario) in:

- 1.500,00 euro, se l'ISEE è inferiore a 15.000,00 euro;
- 1.000,00 euro, se l'ISEE è compreso tra 15.000,00 e 30.000,00 euro;
- 500,00 euro, se l'ISEE è superiore a 30.000,00 e non superiore a 50.000,00 euro.

Domanda

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web* dell'Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). Il servizio è raggiungibile al percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità", "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità", "Strumenti", "Vedi tutti", "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";

- *Contact Center* Multicanale.

La domanda potrà essere presentata:

- dal richiedente per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
- dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

Saranno considerate inammissibili le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione o presentate fuori dai termini indicati.

Residenti nella Provincia autonoma di Trento

L'INPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

Termini

Le domande possono essere presentate dal 15.9.2025 e fino al 14.11.2025.

Fruizione

Terminato il periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'INPS redigerà le graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto:

- del valore ISEE più basso;
- dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di parità di ISEE.

Nel provvedimento di accoglimento della domanda è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del *bonus* e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco verrà annullato. Si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.

Decadenza dal beneficio

A decorrere dall'annualità 2025, si prevede la decadenza dal beneficio per i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda (in questo caso i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta).

Risorse stanziare

Il DM [10.7.2025](#) individua le risorse stanziare che ammontano a:

- 12 milioni di euro per l'anno 2024;
- 9,5 milioni di euro per l'anno 2025.

art. 1 co. 538 L. 29.12.2022 n. 197

art. 1 quater co. 3 DL 30.12.2021 n. 228

DM 10.7.2025 Ministero della Salute

Circolare INPS 11.9.2025 n. 124

Messaggio INPS 11.8.2025 n. 2460

Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2025 - "Dal 15 settembre al via la presentazione delle domande per il bonus psicologo" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Bonus psicologo" - Silvestro D.

Lavoro

PREVIDENZA

[Pensioni pagate all'estero - Procedure di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati - Anno 2025-2026 \(messaggio INPS 9.9.2025 n. 2624\)](#)

Con il messaggio 9.9.2025 n. [2624](#), l'INPS ha comunicato che dal prossimo 17.9.2025 Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Come precisato, si tratta della seconda fase della campagna di accertamento 2025/2026 effettuata su scala mondiale, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Calendarizzazione degli adempimenti

Una volta pervenute, le richieste di attestazione dovranno essere restituite alla medesima Citibank entro il 15.1.2026 e, in caso di mancata restituzione, il pagamento della rata della pensione di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.

In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

Casi di esclusione

Con il messaggio in parola, si rende altresì noto che per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'INPS ha richiesto a Citibank di escludere dall'accertamento alcuni gruppi di pensionati.

Si tratta di coloro che:

- risiedono in determinati Paesi (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e Australia) in cui operano Istituzioni con le quali l'INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni;
- hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica (l'avvenuta riscossione viene considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario viene verificata attraverso documenti validi con

foto);

- sono soggetti a sospensione delle pensioni da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Documentazione e modulistica adottata

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, Citibank avvierà la verifica spedendo ai pensionati interessati la lettera esplicativa e il modulo standard di attestazione dell'esistenza in vita, il tutto redatto sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

Inoltre, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni.

Per questo motivo, precisa l'INPS, gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli "in bianco".

Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Nelle lettere esplicative saranno indicate anche la data di restituzione del modulo e le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (la fotocopia di un valido documento di identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati.

Restituzione dell'attestazione

La restituzione dell'attestazione dell'esistenza in vita avviene in prevalenza in modalità cartacea, mentre per determinati gruppi di pensionati vi è la possibilità di avvalersi di una procedura *on line*.

Per quanto riguarda la modalità cartacea, si precisa che i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un "testimone accettabile", intendendo per tale un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato italiano oppure un'Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita.

Per quanto riguarda invece la modalità *via web*, nel messaggio in commento si rende noto che con riferimento ai pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori di Patronato che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili".

Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla banca al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Messaggio INPS 9.9.2025 n. 2624

Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2025 - "Secondo round per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa - Primo acquisto operato in comunione col coniuge - Nuovo acquisto operato in titolarità esclusiva - Spettanza per quote (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 238)

Nella risposta ad interpello 10.9.2025 n. [238](#), l'Agenzia delle Entrate ha illustrato l'applicazione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ([art. 7](#) della L. 448/98) in un caso particolare in cui i soggetti che

avevano partecipato al primo atto di acquisto agevolato non erano identici a quelli che avevano effettuato il secondo acquisto.

Caso di specie

Nel 2003 Tizio e la sua futura moglie Caia avevano acquistato, al 50% ciascuno, la propria prima casa (immobile Alfa), applicando le agevolazioni di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Purtroppo, però, nel 2011, Caia era deceduta e la sua quota, pari al 50% dell'immobile Alfa, si era trasferita per successione al coniuge ed al figlio per un 25% ciascuno (Tizio, era, quindi, divenuto titolare del 75% dell'immobile Alfa).

Anni dopo, nel 2024, Tizio aveva acquistato una nuova abitazione (Beta), chiedendo nuovamente le agevolazioni prima casa, impegnandosi a rivendere la vecchia entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (sfruttando il nuovo termine lungo introdotto dall'art. 1 co. 116 della L. 207/2024, che è applicabile anche agli atti per i quali al 31.12.2024 fosse ancora pendente il termine di un anno: cfr. la risposta n. [127/2025](#)).

A tal punto, Tizio si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate per avere conferma di:

- aver maturato un credito d'imposta sul riacquisto della prima casa pari a 1.000,00 euro (corrispondente alla somma corrisposta a titolo di imposta di registro sull'acquisto di Alfa operato nel 2003);
- di conseguenza, poter portare tale cifra in diminuzione dell'IRPEF, nel modello 730/2025.

Applicabilità del termine di 2 anni al caso di specie

Nel rispondere all'interpello, in primo luogo, l'Agenzia conferma quanto da poco affermato nella risposta n. [197/2025](#) e ribadisce che il termine di 2 anni per la rivendita dell'ex prima casa, introdotto dalla L. [207/2024](#) esplica effetti anche sul credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Pertanto, tenuto conto che, nel caso di specie, il nuovo acquisto è avvenuto nel 2024, il credito può spettare a condizione che l'alienazione dell'ex prima casa avvenga entro 2 anni.

Fruibilità del credito in dichiarazione

Il secondo profilo esaminato riguarda, invece, la fruizione del credito in dichiarazione dei redditi. In proposito, l'Agenzia conferma (citando la circ. n. [19/2001](#)) che la data di acquisizione del credito è ancorata alla data del nuovo acquisto. Pertanto, posto che il *tax credit* "può essere fatto valere, tra l'altro, in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso", nel caso di specie (acquisto dell'immobile Beta nel 2024) è possibile portare in diminuzione il credito nel modello 730/2025. Ciò, quindi, a prescindere dall'avvenuta alienazione dell'ex prima casa (Alfa) al momento della presentazione della dichiarazione.

Determinazione del credito d'imposta

L'Amministrazione non condivide la soluzione prospettata dall'interpellante in relazione alla quantificazione del credito.

Rileva, infatti, l'Agenzia (citando ancora la circ. n. [19/2001](#)) che il credito d'imposta per il riacquisto è un credito personale e "compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da non oltre un anno [2 anni, ndr] la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota". Per questo motivo, il credito non sorge se il contribuente aliena un immobile che aveva ricevuto per donazione o successione (anche se il donante o defunto l'aveva acquistato con le agevolazioni prima casa).

Pertanto, nel caso di specie bisogna considerare il fatto che Tizio aveva acquistato solo il 50% dell'immobile Alfa, mentre ai fini del credito è irrilevante che egli abbia, poi, acquistato l'ulteriore 25% per successione dalla moglie.

Quindi, posto che l'importo del credito d'imposta spettante è pari al minore degli importi dei tributi applicati ai due acquisti agevolati, nel caso di specie, è necessario confrontare:

- la quota del 50% dell'imposta di registro assolta sul primo acquisto (effettuato in comunione), pari a 500,00 euro;
- l'imposta complessivamente pagata sul secondo acquisto, effettuato da Tizio.

Tizio potrà portare in diminuzione nel modello 730/2025 il minore di questi importi.

art. 7 L. 23.12.1998 n. 448

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.9.2025 n. 238

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2025 - "Credito d'imposta prima casa da calcolare per quote in caso di acquisto in comunione" - Mauro

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Credito di imposta per il riacquisto della prima casa" - Mauro A.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 5.6.2025 N. 244832

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 - Mancata registrazione degli aiuti per dati incoerenti - Comunicazioni di anomalia ai contribuenti - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento sono state stabilite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021.

Contenuto delle comunicazioni

Nelle comunicazioni sono contenuti i seguenti dati:

- il codice fiscale e la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l'anno d'imposta;
- la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2021;
- i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nel prospetto "Aiuti di Stato" delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2021, per i quali non è stato possibile procedere all'iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), per incoerenza dei dati con la relativa disciplina agevolativa;
- le modalità con le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

La comunicazione in esame è trasmessa dall'Agenzia delle Entrate al domicilio digitale del singolo contribuente, cioè all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili dall'interessato all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nella sezione "L'Agenzia scrive".

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Regolarizzazione delle violazioni commesse

Il provvedimento specifica anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Posto che il codice residuale "999" nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato" è utilizzabile unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato", nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, per le prossime dichiarazioni occorre verificare, con l'ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con il codice "999";
- un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella "Tabella codici aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice "999" con lo specifico codice aiuto, con conseguente iscrizione dell'aiuto nei Registri.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto "Aiuti di Stato", è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti, con conseguente iscrizione dell'aiuto nei Registri.

Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto "Aiuti di Stato", il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Ravvedimento operoso

A fronte della regolarizzazione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, i contribuenti possono beneficiare della riduzione delle sanzioni sulla base della disciplina del ravvedimento operoso, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal DLgs. 14.6.2024 n. 87 (trattandosi di violazioni commesse prima dell'1.9.2024).